

Approvati i modelli per gli interventi di edilizia libera. Quando si usa la CIL e la CILA?

08/01/2015 | OPERE EDILI

Il 18 dicembre scorso la Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed enti Locali, ha approvato i modelli unici per l'edilizia libera: CIL e CILA per la compilazione, rispettivamente, della Comunicazione Inizio Lavori e Comunicazione Inizio Lavori Asseverata.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Sblocca Italia, i modelli unici hanno l'obiettivo di snellire ulteriormente le pratiche burocratiche in edilizia e di semplificare il compito dei professionisti.

Il modello CIL dovrà essere presentato quando si eseguono lavori di edilizia libera, quali:

- realizzazione di opere temporanee (da rimuovere entro 90 giorni)
- realizzazione di opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni
- installazione di pannelli solari o fotovoltaici
- installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro
- realizzazione di opere per l'arredo delle parti pertinenziali degli edifici
- realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro

Il modello CILA dovrà essere presentato, invece, quando si eseguono:

- interventi di manutenzione straordinaria non riguardanti parti strutturali
- interventi di frazionamento o di accorpamento di unità immobiliari, senza cambio di destinazione d'uso e senza aumento di volumetria

In entrambi i casi i lavori possono incominciare il giorno stesso in cui viene presentata la comunicazione al Comune.

I moduli, riportati in allegato, contengono una parte invariabile e una parte suscettibile di modifiche, in base a cui i Comuni potranno adeguarli alle loro specificità entro 60 giorni.